
L'iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora



Riccione 17 novembre 2009

Funzione dell'anagrafe

“L'anagrafe della popolazione residente, già conosciuta come Registro della popolazione residente, è una RACCOLTA SISTEMATICA delle posizioni relative a singole persone, famiglie o convivenze che sono iscritte nell'anagrafe dei residenti del Comune”
(Avvertenze e note illustrative al regolamento anagrafico – Ed. 1992)

TUTTE le persone, (italiani, comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti) che dimorano in maniera stabile ed effettiva nel territorio nazionale debbono essere iscritte in anagrafe.

Compito dell'ufficiale d'anagrafe

Provvedere alla regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente (art. 4 L. 1228/1954) mediante:

- a) ISCRIZIONI
- b) CANCELLAZIONI
- c) MUTAZIONI ANAGRAFICHE

nei casi e secondo le modalità previste dall'ordinamento anagrafico, provvedendo:

- ✚ AD ISTANZA dell'interessato e, in mancanza,
- ✚ D'UFFICIO

Compito dell'ufficiale d'anagrafe

L'ampiezza dei poteri e delle responsabilità attribuiti all'ufficiale d'anagrafe è finalizzata al perseguimento dell'obiettivo posto dal legislatore:

LA REGOLARE TENUTA DELL'ANAGRAFE

affinché

TUTTI coloro (italiani, comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti) che dimorano in maniera stabile (abitualmente) nel territorio nazionale, **SIANO ISCRITTI ALL'ANAGRAFE.**

Le norme di riferimento

Art. 1 L. 1228/1954

Art. 1 d.P.R. n. 223/1989

Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate:

 *le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel comune la residenza, nonché ...*

 *le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio*

Come registrare le persone in anagrafe

- Il criterio di base per individuare il comune competente all'iscrizione anagrafica è la **RESIDENZA (= DIMORA ABITUALE)**
- Quindi comune competente all'iscrizione anagrafica è il comune dove il cittadino dimora abitualmente
- *“È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela, l'iscrizione nell'Anagrafe del comune di DIMORA ABITUALE”* (art. 2 primo comma legge anagrafica).

Come registrare le persone in anagrafe

Per le persone che non hanno una dimora abituale il legislatore ha introdotto una sorta di finzione giuridica.

Ai fini dell'obbligo di iscrizione anagrafica, *“la persona che non ha fissa dimora SI CONSIDERA RESIDENTE NEL COMUNE OVE HA IL DOMICILIO, e in mancanza di questo, nel comune di nascita”* (art. 2 terzo comma legge anagrafica).

L'iscrizione delle persone senza fissa dimora

Chi è la persona senza fissa dimora ?

E' colui che non ha una dimora stabile ed effettiva per cause particolari:

- ✚ il ceto sociale di appartenenza (ad es. barboni, clochards ecc.)
- ✚ lo svolgimento di una particolare attività lavorativa (giostrai, ambulanti ecc.)

Perché registrare i senza fissa dimora ?

Se la registrazione anagrafica, come regola generale, è fondata sul legame fra cittadino e territorio (residenza = luogo di dimora abituale), perché iscrivere in anagrafe anche persone che non hanno dimora abituale in un luogo ben determinato ?



Perché registrare i senza fissa dimora ?

La risposta si trova nei principi generali dell'ordinamento anagrafico: coloro che dimorano in maniera non occasionale sul territorio nazionale debbono essere iscritti in anagrafe.

Questo principio risponde ad una duplice finalità:

- 1) Garantire il DIRITTO all'iscrizione anagrafica di tutti i cittadini
- 2) Assolvere all'INTERESSE PUBBLICO alla registrazione di tutta la popolazione stabilmente presente sul territorio nazionale

L'iscrizione delle persone senza fissa dimora

Mancando l'elemento oggettivo del **LEGAME CON IL TERRITORIO**, ai fini dell'iscrizione anagrafica della persona senza fissa dimora, si deve far riferimento al **LUOGO DOVE L'INTERESSATO HA STABILITO IL PROPRIO DOMICILIO**, come dispone la legge anagrafica.

Questo principio è rimasto immutato anche dopo l'entrata in vigore della Legge n. 94/2009; con la riforma sono cambiate le modalità di iscrizione delle persone senza fissa dimora.

Non è più sufficiente la “semplice” dichiarazione di elezione di domicilio, ma dovranno essere indicati **gli elementi necessari ad accertare l'effettiva sussistenza del domicilio.**

Le modalità di iscrizione

La legge e il regolamento anagrafico tacevano completamente sulle modalità operative da seguire per iscrivere in anagrafe le persone senza fissa dimora.

Nemmeno l'intervento di riforma ha colmato tale lacuna!

Al contrario, si creeranno sicuramente nuove difficoltà per l'iscrizione di una categoria di persone, che, come tutti i cittadini, ha un diritto soggettivo perfetto all'iscrizione anagrafica!

Le modalità di iscrizione: le istruzioni dell'Istat

A colmare il silenzio della legge sono intervenute in passato le preziose istruzioni dell'Istat che, sia nelle Avvertenze alla legge anagrafica, sia nelle Avvertenze e Note illustrative al regolamento, hanno avuto il grande pregio di orientare gli ufficiali d'anagrafe nel complesso procedimento di iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora.

Alcuni concetti sono ancora validi !

“Una delle innovazioni più importanti della legge è costituita dalla estensione della disciplina anagrafica anche alle persone senza fissa dimora che **IN PRECEDENZA ERANO SEMPRE SFUGGITE AD OGNI REGISTRAZIONE**”.

Le modalità di iscrizione: le istruzioni dell'Istat


“.... è bene precisare che ai fini anagrafici non deve essere considerata persona senza fissa dimora colui che per ragioni professionali o per mancanza di alloggio stabile si sposti frequentemente nell'ambito dello stesso Comune; è evidente, infatti, che in una simile circostanza l'unico problema che potrà sorgere sarà quello di stabilire l'indirizzo da riportare negli atti anagrafici, problema che, peraltro, potrà essere generalmente risolto interpellando lo stesso interessato”.

Le modalità di iscrizione: le istruzioni dell'Istat

“Persona senza fissa dimora è, invece, ai fini anagrafici, chi non abbia in alcun Comune quella dimora abituale che è elemento necessario per l'accertamento della residenza (girovaghi, artisti delle imprese spettacoli viaggianti, commercianti e artigiani ambulanti, ecc.); per tali persone si è adottato il criterio dell'iscrizione anagrafica nel Comune di domicilio.

Infatti il domicilio, e cioè il luogo in cui una persona stabilisce la sede principale dei suoi affari e interessi, **è l'unico elemento che possa legare il senza fissa dimora ad un determinato Comune”**

Le modalità di iscrizione: le istruzioni dell'Istat



“L’iscrizione anagrafica nel Comune di domicilio viene incontro ai **legittimi interessi del cittadino senza fissa dimora**, conferendogli la possibilità di iscriversi nell’anagrafe di quel Comune che possa essere considerato - nei continui spostamenti dipendenti dalla natura della sua attività professionale - come quello dove più frequentemente egli fa capo, ovvero ha dei parenti o un centro di affari o un rappresentante o addirittura il solo recapito e che per lui sia più facilmente raggiungibile per ottenere le certificazioni anagrafiche occorrenti”.


Le modalità di iscrizione: le istruzioni dell'Istat

“La scelta dell’elezione del domicilio ai fini anagrafici deve essere lasciata, evidentemente, all’interessato. La legge ha previsto anche il caso in cui non sia possibile ottenere dall’interessato l’elezione di domicilio; questa ipotesi dovrebbe costituire una **eccezione** e quindi il criterio suppletivo dell’iscrizione nel Comune di nascita si deve considerare una “**extrema ratio**” alla quale far ricorso in casi eccezionali”

L'iscrizione delle persone senza fissa dimora

ATTENZIONE !

L'iscrizione anagrafica nel Comune di domicilio risponde anche all'interesse pubblico di registrare la persona **SENZA FISSA DIMORA !**



La scelta del domicilio ai fini dell'iscrizione anagrafica era lasciata all'interessato, che poteva indicare il luogo che coincideva con la sede dei propri affari e interessi, ovvero un altro luogo a sua scelta. Il luogo scelto come domicilio non poteva essere oggetto di accertamento, proprio perché manca la dimora abituale !!!!!

E' ANCORA COSI' DOPO LA RIFORMA ?

Il domicilio

- Il riferimento della norma riformata è evidentemente alla sede principale degli affari ed interessi della persona, ossia al DOMICILIO GENERALE di cui all'art. 43 c.c.
- Il S.F.D. deve prescegliere il luogo principale di imputazione dei propri affari e interessi; cioè esprimere la volontà di radicare in un luogo gli affari e gli interessi.

Caratteri del domicilio generale

- *il domicilio richiede sia un elemento intenzionale che uno materiale, ovvero sia la volontà del soggetto di stabilire un centro dei propri interessi in un luogo, sia una corrispondenza effettiva a tale manifestazione (Cass. Civ. 17/5/1958, n. 1619)*
- *s'intende per domicilio il luogo in cui la persona **ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi**; ne consegue che il domicilio **è caratterizzato dall'intenzione** di costituire in un determinato luogo il centro principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche. (Cass. civ. Sez. III (Ord.), 08-03-2005, n. 5006)*

Soggettività ed effettività del domicilio generale

- Risulta evidente che l'elemento volontaristico (soggettivo) gioca un ruolo preminente nell'individuazione del domicilio;
- D'altro canto il luogo prescelto come centro di imputazione degli affari e degli interessi deve esistere ed essere possibile **(effettività)**
- L'elemento oggettivo della residenza è costituito dalla presenza "abituale" del soggetto nel luogo dichiarato (*quid facti*); l'elemento oggettivo del domicilio (*quid iuris*) è costituito dall'esistenza del luogo e dalla possibilità di costituire il centro degli interessi del dichiarante, in ogni caso **NON HA RILEVANZA LA PRESENZA FISICA DELLA PERSONA**

L'effettiva sussistenza del domicilio

- Quindi l'accertamento atto a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio è finalizzato a verificare l'effettività del domicilio e la sua concreta possibilità di costituire il centro degli interessi per la persona che vi ha stabilito la sua sede;
- Non vi è una definizione di cosa si possa oggettivamente considerare “sede degli interessi” e ciò lascia, in concreto, spazio a molteplici possibilità

NATURA DEGLI AFFARI E INTERESSI

Col domicilio si intende il luogo ove la persona, alla cui volontà occorre principalmente avere riguardo, concentra la generalità dei propri interessi, sia materiali ed economici, sia morali, sociali e familiari (Cass. Civ. 20/7/1999, n. 775)

NATURA DEGLI AFFARI E INTERESSI

*S'intende per domicilio il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi, **che non va individuato solo con riferimento ai rapporti economici e patrimoniali, ma anche ai suoi interessi morali, sociali e familiari, che confluiscono normalmente nel luogo ove la stessa vive con la propria famiglia; ne consegue che il domicilio è caratterizzato dall'intenzione di costituire in un determinato luogo il centro principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche.***

Cass. civ. Sez. III (Ord.), 08-03-2005, n. 5006

NATURA DEGLI AFFARI E INTERESSI

Il termine “affari o interessi” va quindi interpretato in senso ampio, poiché molti soggetti S.F.D. non hanno affari economici rilevanti, quanto, semmai, semplicemente necessità di ricevere comunicazioni sulla pensione o inerenti altre questioni di vita quotidiana e comune.

CENTRO CONCRETO DEGLI INTERESSI

L'accertamento del domicilio

Accertare il domicilio non significa accertare la residenza (dimora abituale)

L'ufficiale d'anagrafe NON potrà rigettare la richiesta di iscrizione per elezione di domicilio motivandola con la mancanza della presenza fisica della persona al momento degli accertamenti !

Potrà invece rigettarla se l'interessato non è in grado di fornire le indicazioni necessarie ad accertare la sussistenza del domicilio.

Quindi l'interessato non potrà più eleggere un domicilio speciale *“al solo fine di chiedere ed ottenere l'iscrizione anagrafica”* ma dovrà circostanziare la sua elezione di domicilio, cioè fornire tutte quelle indicazioni necessarie a verificare che non si tratti di una scelta che non trovi altro riscontro se non nella mera volontà dell'interessato


L'accertamento del domicilio

Fermo restando che l'iscrizione anagrafica è un diritto soggettivo perfetto, ciò che resterà più difficile stabilire sarà l'individuazione del comune competente a procedere all'iscrizione della persona senza fissa dimora

A tal fine l'interessato dovrà indicare, se esiste, un proprio domicilio, già individuabile quale *“sede principale dei suoi affari e interessi”*, esibendo eventuale documentazione idonea a comprovare l'effettiva sussistenza di tale domicilio

Se esiste un immobile presso il quale è ubicata la sede degli interessi della persona senza fissa dimora, si possono effettuare sopralluoghi, Ma l'accertamento del vigilante dovrà riguardare la sussistenza o meno della sede principale degli affari e interessi del richiedente e non la sua presenza fisica, che è e resta, in questi casi, un elemento accidentale.

L'accertamento del domicilio

Il domicilio, per poter essere tale, necessita sempre e comunque dell'esistenza di un immobile o comunque di un luogo fisico in cui essere ubicato 

In ogni caso, in mancanza di un immobile o comunque della possibilità di effettuare accertamenti tramite un sopralluogo, sarà del tutto inutile mandare il vigile accertatore, mentre l'ufficiale d'anagrafe potrà acquisire prove documentali e dichiarazioni di parte, che potranno risultare ugualmente idonee a dimostrare la sussistenza del domicilio

È chiaro che le modalità dell'accertamento del domicilio non possono essere predeterminati e identici per ogni possibile casistica, ma vanno individuati in maniera mirata sulla base della tipologia di "domicilio" dichiarata dall'interessato

L'accertamento del domicilio

Il domicilio è la sede principale dei propri affari ed interessi: tale concetto è talmente generico da ricomprendere non solo interessi di natura economica, ma anche personale, sociale, culturale.

La persona potrebbe avere anche più di un domicilio, per cui, in questo caso, la scelta fra i vari domicili non può che spettare all'interessato (salvo il fatto che ve ne sia uno chiaramente individuabile come quello "principale").

Analizziamo alcune casistiche



L'accertamento del domicilio
Iscrizione di persone appartenenti ad etnie
nomadi

La residenza anagrafica:

- **è uno strumento fondamentale per il recupero dei diritti alla cittadinanza e per favorire il percorso di reinserimento sociale a cominciare dal legame con il territorio.**

Il non possedere una residenza anagrafica significa non solo non poter accedere a molti servizi socio-assistenziali, ma anche il non godere di alcuni diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, quali il diritto di voto e l'accesso al Sistema Sanitario Nazionale.

E la condizione di “senza fissa dimora” spesso produce a catena effetti che rendono difficile la risoluzione del problema a cominciare dalla concreta possibilità di trovare e conservare un posto di lavoro ed uscire dalla marginalità.

IL CASO - ISCRIZIONE DI PERSONE DI ETNIA ROM

Il termine “zingaro” di per se non è dispregiativo se ci si riferisse ad un insieme di gruppi molto eterogenei tra loro per lingua, cultura, valori, modi di vita.

Oggi gli si attribuisce un significato negativo e lo si usa per indicare le persone di etnia rom anziché utilizzare termini appropriati più specifici per far riferimento a gruppi particolari.

I gruppi presenti storicamente in Italia sono rom e sinti con denominazioni specifiche: rom napoletani (di Napoli) e abruzzesi, i sinti piemontesi, lombardi, veneti, teich (tedeschi), marchigiani, emiliani fino ai rom che negli ultimi anni provengono dal est europeo rumeni e bulgari

I Rom si distinguono per le loro abitudini di conduzione di vita in due tipologie:

A) *Persone senza fissa dimora* perché spostandosi da un luogo all'altro del territorio nazionale conducono una vita propriamente *nomade* sostando temporaneamente, per periodi brevi o lunghi, anche nei c.d campi nomadi.

Rom senza fissa dimora

In questo caso, per effetto dell'art. 3, comma 38 della Legge n. 94/2009, all'ufficiale d'anagrafe il richiedente l'iscrizione anagrafica dovrà fornire gli "elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio" presso ad esempio lo stesso campo nomadi in cui sosta o presso altro luogo nell'ambito comunale sede dei propri affari ed interessi. L'interessato potrà presentare eventuale documentazione comprovante l'effettiva sussistenza del domicilio ed il vigile accertatore dovrà verificare se corrisponde all'effettiva sede di affari ed interessi e non la presenza fisica.

..... L'ufficiale d'anagrafe non può procedere all'iscrizione sulla base della sola dichiarazione dell'elezione di domicilio se il richiedente non indica espressamente gli elementi.

... in assenza di domicilio

Nel caso in cui il richiedente non ha elevato o non è in grado di dimostrare il proprio domicilio l'iscrizione anagrafica può essere richiesta solo al comune di nascita o se nato all'estero al comune di nascita del padre o, in mancanza, a quello della madre. Per tutti gli altri, soggetti all'obbligo della residenza, che si trovano nelle condizioni in cui non trovano applicazione i criteri precedenti, è istituito apposito registro presso il Ministero dell'Interno (art. 2, comma 4 della legge n. 1228/54)

Rom con dimora abituale

B) Persone che stabilmente dimorano e a tempo indeterminato spesso nei c.d. campi nomadi per cui la loro iscrizione anagrafica avviene per residenza (il caso Lamezia).

LA SITUAZIONE A LAMEZIA TERME

La città della piana con quasi 71.000 abitanti conta una comunità rom molto numerosa.

Nel “campo rom” sono state censite 128 famiglie e 542 individui che vivono in quello che oramai è diventato un ghetto in cui abitano “stabilmente” non persone senza fissa dimora bensì cittadini italiani regolarmente iscritti in anagrafe, nelle liste elettorali, in quelle dell’assistenza sanitaria e dei servizi sociali.

Sono chiamati zingari/nomadi/rom ma solo in senso dispregiativo per evidenziare la condizione di asocialità in cui si trovano, di non integrazione e diversità.

Si tratta di gruppi presenti storicamente nella città, di persone iscritte perché hanno la dimora stabile e permanente nel “campo nomadi”; vi hanno stabilito la residenza perché per loro è stata scelta quella allocazione nella città.

Iscrizione di senza fissa dimora per particolare attività lavorativa (giostrai, commercianti e artigiani ambulanti)

Si tratta di una categoria “storica” di persone senza fissa dimora. Mentre risulta praticamente sparita la categoria dei “commercianti e artigiani ambulanti” che, normalmente, riescono perfettamente a conciliare la tipologia della loro attività lavorativa con una dimora abituale, restano tuttora frequenti i casi dei giostrai, circensi ecc. che non hanno dimora stabile

Costoro dovranno indicare un domicilio che può essere la sede amministrativa dell’azienda o della società o il luogo di iscrizione alla CCIAA, di attribuzione della partita IVA, o la sede dell’istituto bancario presso il quale l’interessato abbia aperto un conto, il luogo dove i figli frequentano l’asilo o un istituto scolastico, ecc.

Iscrizione di senza fissa dimora per particolare attività lavorativa (giostrai, commercianti e artigiani ambulanti)

L'interessato potrebbe avere più di un domicilio; poiché il domicilio, di norma, è la sede principale dei propri affari e interessi, l'ufficiale d'anagrafe potrebbe essere indotto a rigettare la richiesta, qualora abbia accertato che non si tratta della sede principale

Occorre in tali casi essere molto cauti; in questo caso comunque sussiste il diritto all'iscrizione anagrafica nel comune di domicilio, anche se si tratta di individuare il comune competente in quanto sede del domicilio "principale" rispetto alle altre sedi di domicilio, "secondarie"

L'accertamento del domicilio

Iscrizione di barboni, senza tetto ecc.

- Se si tratta di persone assistite da enti assistenziali pubblici (es. i servizi sociali del comune) o privati (comunità religiose ecc.) gli elementi per accertare il domicilio sono facilmente individuabili; salvo casi eccezionali, **il domicilio di queste persone coinciderà con la sede della struttura assistenziale di riferimento.**
- Per le persone senza assistenza occorrerà l'individuazione almeno di un recapito, con le caratteristiche minime del "domicilio"; in mancanza, provvederà all'iscrizione il comune di nascita; se la persona è nata all'estero, quello di nascita del padre o della madre o, quale *extrema ratio*, l'iscrizione nell'apposito registro istituito presso il Ministero dell'interno.

Quest'ultimo criterio, se possibile va EVITATO



L'iscrizione nel comune di nascita

Come ipotesi residuale resta l'iscrizione nel comune di nascita

L'Istat nelle Avvertenze precisava:

“La legge ha previsto anche il caso in cui non sia possibile ottenere dall'interessato l'elezione di domicilio; questa ipotesi dovrebbe costituire una **eccezione** e quindi il criterio suppletivo dell'iscrizione nel Comune di nascita si deve considerare una “**extrema ratio**” alla quale far ricorso in casi eccezionali”

Questa “avvertenza” va interpretata alla luce delle nuove disposizioni e cioè: quando l'interessato non è in grado di fornire “**elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio**” si dovrà procedere all'iscrizione nel comune di nascita.

L'iscrizione nel comune di nascita

- ✚ Probabilmente il criterio di iscrizione nel comune di nascita rischia di trasformarsi da “extrema ratio” ad ipotesi sempre più frequente!
- ✚ La conseguenza più evidente è che si perderà qualunque tipo di legame con il territorio !
- ✚ Aumenterà, inoltre, il contenzioso fra Comuni !

Senza fissa dimora nati all'estero

Legge n. 1228/1954 - art. 2, quinto comma (ex quarto comma)

“Per i NATI ALL'ESTERO si considera comune di residenza quello di nascita del padre o, in mancanza, quello della madre. Per tutti gli altri, soggetti all'obbligo della residenza, ai quali non possono applicarsi i criteri sopraindicati, è istituito apposito registro presso il Ministero dell'interno

Casistiche particolari

Possono presentarsi i seguenti casi ”:

- 1) l’iscrizione di un “senza fissa dimora” quando per lo stesso non è possibile dar corso ad un trasferimento di residenza poiché non iscritto in altro Comune italiano (iscrizione senza provenienza – “altre iscrizioni” o per provenienza dall’estero);
- 2) persona già iscritta come dimorante abitualmente, nello stesso o in altro comune, che chiede l’iscrizione quale persona senza fissa dimora;
- 3) persona, già iscritta come senza fissa dimora, che elegge domicilio in un nuovo comune.

In tutti questi casi resta fermo l’obbligo di fornire all’ufficio anagrafe gli elementi necessari **allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio**

In mancanza procederà all’iscrizione il comune di nascita

Casistiche particolari

Oltre e prima degli accertamenti relativi al domicilio, resta inteso che l'ufficiale d'anagrafe deve accertare che si tratti di una persona "effettivamente" senza fissa dimora.

A tal fine, potranno rendersi necessari accertamenti, anche congiuntamente all'ufficiale d'anagrafe di altri comuni, in merito alla disponibilità da parte della persona interessata di un alloggio e quindi di una dimora abituale.

Invio comunicazioni ai senza fissa dimora




Per coloro che hanno fornito elementi atti ad accertare il domicilio le comunicazioni potranno essere inviate a quell'indirizzo (sede dei servizi sociali, della Caritas ecc.)

Per coloro che sono iscritti nel comune di nascita, o che comunque risultano iscritti in una via fittizia, le **comunicazioni** potranno anche essere inviate all'indirizzo inesistente, mentre per le **notifiche** si provvederà al deposito dell'atto nella casa comunale (art. 143 c.p.c.)

Cittadini stranieri senza fissa dimora

Le norme sui senza fissa dimora sono applicabili anche ai cittadini stranieri ?


La risposta non può che essere positiva, (art. 6 c. 7 del T.U. n. 286/1998 e art. 15 del d.P.R. n. 394/1999)



“Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani”

Perciò i principi sui senza fissa dimora si applicheranno anche agli stranieri regolarmente soggiornanti

Cancellazione per irreperibilità



Poiché la persona senza fissa dimora non ha - per definizione - una dimora stabile ed effettiva, il procedimento di cancellazione per irreperibilità a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, è impraticabile in quanto manca del tutto il fondamento stesso della cancellazione per irreperibilità: la perdita della dimora abituale

E' invece possibile la cancellazione in occasione delle operazioni del censimento, poiché tale rilevazione si svolge su tutto il territorio nazionale e tutte le persone presenti sul territorio nazionale hanno l'OBBLIGO di censirsi.

Il rigetto della richiesta di iscrizione come senza fissa dimora

Prima della riforma, l'unico caso in cui l'ufficiale d'anagrafe poteva legittimamente respingere la richiesta di iscrizione anagrafica di persona dichiaratasi senza fissa dimora e che aveva eletto domicilio nel Comune era quello in cui venisse accertato che non si trattasse di persona senza fissa dimora, bensì di persona che aveva una dimora abituale (salvo il caso di presenza puramente occasionale in Italia di persona proveniente dall'estero)

Dopo la riforma le possibilità si sono ampliate, includendo anche i casi in cui l'interessato non sia in grado di fornire gli elementi necessari ad accertare il domicilio. L'iscrizione competerà allora al comune di nascita

Il registro nazionale delle persone senza fissa dimora

Art. 2 quarto comma L. n. 1228/1954 introdotto dall'art. 3 comma 39 L. n. 94/2009

“E’ comunque istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell’interno un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro attraverso l’utilizzo del sistema INA-SAIA”.

L'indirizzo anagrafico dei senza fissa dimora



II DOMICILIO

non è

un **INDIRIZZO** anagrafico

L'indirizzo anagrafico dei senza fissa dimora

L'ISTAT nella nota pubblicazione "Metodi e norme" n. 29/B del 1992 suggerisce, in analogia a quanto avviene per le indagini censuarie con la costituzione di una sezione speciale non territoriale, l'istituzione di una

via territorialmente non esistente

L'indirizzo anagrafico dei senza fissa dimora

La competenza per l'intitolazione di aree di circolazione è in capo alla

Giunta comunale

la quale dovrà ottenere l'autorizzazione al prefetto
(art. 1, legge 23 giugno 1927, n. 1188)

L'indirizzo anagrafico dei senza fissa dimora

La via territorialmente non esistente rientra negli atti di carattere gestionale per i quali può intervenire direttamente

l'ufficiale d'Anagrafe

L'indirizzo anagrafico dei senza fissa dimora

Nessuna area di circolazione può essere intitolata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.

La limitazione dei dieci anni dalla morte non si applica ai caduti in guerra o per la causa nazionale.

E' inoltre facoltà del Ministero dell'interno consentire la deroga per persone che abbiano il benemerito della nazione.

(legge 23 giugno 1927, n. 1188)

L'indirizzo anagrafico dei senza fissa dimora

Con decreto del Ministero dell'interno del 25 settembre 1992, la competenza per l'autorizzazione all'intitolazione di luoghi pubblici e monumenti a persone decedute da meno di dieci anni, è stata delegata al prefetto.


Non è consentita l'intitolazione di vie in dialetto. Il ricorso al bilinguismo è possibile esclusivamente nel rispetto delle disposizioni di attuazione degli statuti di autonomia speciale. E' escluso, nelle iscrizioni toponomastiche, all'uso dei dialetti che non godono, allo stato attuale della legislazione, di alcuna tutela in tal senso.
(Circolare Ministero dell'interno n. 4 del 10 febbraio 1996)

L'indirizzo anagrafico dei senza fissa dimora

L'Ufficiale d'Anagrafe

è competente alla denominazione della via territorialmente non esistente, ad eccezione dei casi in cui si tratti dell'intitolazione ad una persona (deceduta da almeno 10 anni o, con deroga, da tempo inferiore) per i quali resta in capo alla

Giunta comunale

A scroll of parchment is unrolled across the center of the page. The scroll is light beige and has a slightly textured appearance. It is held in place by two wooden rollers on the left and right sides. The text is written in a black, serif font. The background is white with a thin teal line at the top and bottom.

Perché ci deve essere
chi non ha nome né casa?
Non siamo tutti uomini?

(Cesare Pavese - La luna e i falò)